

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria disattesa, così statuisce:

1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi _____ e _____
che hanno contratto matrimonio civile a _____ n data _____
2. Dichiarare che la separazione è addebitabile alla moglie;
3. Respinge la domanda di addebito della separazione al marito;
4. Conferma l'affido della figlia minore _____ al Comune di _____ ed il suo collocamento presso l'abitazione paterna;
5. dichiara che non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, da tempo rilasciata;
6. Dispone che i servizi sociali del Comune di _____ provvedano a regolamentare la frequentazione tra madre e figlia, se del caso ancora in modalità protetta, tenendo conto dell'intervenuto trasferimento della madre a _____;
7. Dispone che i servizi sociali già incaricati, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di residenza della *madre*, proseguano tutti gli interventi già avviati, garantendo ai genitori e alla minore ogni sostegno ritenuto necessario o anche solo opportuno ai fini del suo equilibrato sviluppo psicofisico;
8. Prescrive ai genitori di collaborare con i servizi sociali dell'Ente affidatario, i quali dovranno segnalare al Tribunale per i Minorenni ogni situazione di grave pregiudizio per la minore che dovesse essere nel prosieguo riscontrata;
9. Pone a carico di *madre* l'obbligo di corrispondere a *padre* a mezzo di bonifico bancario o altra modalità concordata entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia _____, la somma omnicomprensiva di € 200,00, soggetta rivalutazione annua ex indici Istat costo vita (prima rivalutazione novembre 2010);
10. Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1 quando passato in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di _____ per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
11. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite del ricorrente, liquidate in complessivi € 5.800,00 di cui € 3.000,00 per diritti ed € 2.800,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CpA.

12. Dispone che copia integrale della presente sentenza sia inviata ai servizi sociali del Comune di (Servizio Minori Intercomunale dei Comuni di già incaricati, per quanto di competenza.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Sezione IX Civile, il 2.5.2012.

Il Giudice Rel.

Dott.ssa PAOLA ORTOLAN

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pio Aurelio MOTTOLA

Il Presidente

Dott.ssa ANNA CATTANEO

La presente sentenza è stata resa pubblica
mediante deposito in cancelleria oggi
14 MAG. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pio Aurelio MOTTOLA